REGOLAMENTO (CEE) N. 54/81 DELLA COMMISSIONE

del 1° gennaio 1981

che stabilisce le modalità di applicazione del regime di controllo all'importazione in Grecia dei semi oleosi, nonché degli oli e grassi vegetali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia,

visto il regolamento (CEE) n. 39/81 del Consiglio, del 1° gennaio 1981, che autorizza la Repubblica ellenica ad applicare temporaneamente un regime di controllo all'importazione dei semi oleosi, nonché degli oli e grassi vegetali (1), in particolare l'articolo 5,

considerando che, a norma dell'articolo 72 dell'atto di adesione, il regolamento (CEE) n. 39/81 ha autorizzato la Grecia ad applicare sino al 31 dicembre 1983 un regime di controllo all'importazione di taluni grassi vegetali; che tale regime prevede l'istituzione di un sistema di documenti d'importazione da rilasciare nei limiti di un quantitativo massimo annuo e la costituzione di una cauzione;

considerando che è necessario definire le modalità per il rilascio di tali documenti;

considerando che, per tener conto dei legami commerciali esistenti e per garantire un equo trattamento degli importatori interessati, è opportuno prendere come base per la limitazione da attuare mediante il rilascio dei documenti a ciascun richiedente di elementi che si riferiscono ad un periodo rappresentativo; che, a tale scopo, occorre prendere in considerazione gli anni 1979 e 1980;

considerando che il regime dei documenti d'importazione non deve avere la conseguenza di escludere dal commercio le persone che non hanno operato transazioni commerciali nel settore dei prodotti in questione negli anni 1979 e 1980; che è pertanto opportuno prevedere la possibilità di concedere, entro certi limiti, documenti d'importazione a tali persone;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

Qualora la Grecia applichi il regime di controllo all'importazione definito dal regolamento (CEE) n. 39/81, le importazioni in Grecia

— di semi e frutti oleosi della sottovoce 12.01 B della tariffa doganale comune,

— di oli vegetali della sottovoce 15.07 D della tariffa doganale comune,

effettuate dal 1° gennaio 1981 al 31 dicembre 1983 in provenienza dagli Stati membri della Comunità a nove o da paesi terzi, sono subordinate alla presentazione di un documento d'importazione rilasciato in conformità delle condizioni stabilite dal presente regolamento.

Articolo 2

1. I documenti d'importazione sono rilasciati agli interessati che ne facciano richiesta all'organismo designato dalla Grecia.

2. Nelle domande deve figurare la designazione del prodotto o dei prodotti ed il quantitativo di ciascuno di essi cui si riferiscono. Tali domande devono essere deposte nel corso dei mesi di gennaio 1981, dicembre 1981 e dicembre 1982.

3. Ogni domanda è abbinata alla costituzione di una cauzione di 5 ECU/100 kg di olio. Per quanto riguarda i semi oleosi, viene presa in considerazione la resa in olio fissata in allegato. La cauzione garantisce l'impegno di importare durante il periodo di validità del documento.

Articolo 3

1. I documenti sono rilasciati al più tardi 30 giorni a decorrere dalla scadenza di ciascuno dei termini di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e sono validi per importazioni da effettuare:

— nel caso di domande presentate nel gennaio 1981: anteriormente al 31 dicembre 1981;

— nel caso di domande presentate nel dicembre 1981: al più tardi il 31 dicembre 1982;

(1) GU n. L 3 dell'1. 1. 1981, pag. 9.

— nel caso di domande presentate nel dicembre 1982: al più tardi il 31 dicembre 1983.

2. I documenti sono rilasciati, entro il limite del quantitativo stabilito per ogni anno dal Consiglio, per un quantitativo che non superi quello indicato nella domanda e calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 4.

Articolo 4

1. La Grecia calcola i quantitativi per i quali sono rilasciati i documenti d'importazione secondo i seguenti criteri:

a) se l'insieme dei quantitativi per i quali sono richiesti i documenti è inferiore o uguale al quantitativo fissato dal Consiglio, tutte le domande sono accolte;

b) se l'insieme dei quantitativi per i quali sono richiesti i documenti è superiore al quantitativo fissato dal Consiglio:

— se i quantitativi richiesti provengono da persone che hanno effettuato importazioni nel 1979 e 1980, il quantitativo fissato dal Consiglio è suddiviso proporzionalmente ai quantitativi importati da ciascun richiedente negli anni in causa;

— se i quantitativi richiesti provengono da persone che non hanno effettuato importazioni nel 1979 e 1980, il quantitativo fissato dal Consiglio è suddiviso proporzionalmente ai quantitativi indicati nelle domande;

— se i quantitativi richiesti provengono tanto da persone che hanno effettuato importazioni nel 1979 e 1980 quanto da persone che nel periodo in causa non hanno effettuato nessuna importazione, le domande presentate da persone che non hanno effettuato importazioni sono accolte a condizione che l'insieme dei quantitativi che figura nelle loro domande non superi il 10 % del quantitativo fissato dal Consiglio.

Qualora l'insieme dei quantitativi che figurano nelle domande presentate da persone che non hanno importato nel 1979 e 1980 i prodotti in questione superi il 10 % del quantitativo fissato dal Consiglio, i documenti sono rilasciati ai richiedenti in causa per un quantitativo pari al 10 % di quello fissato dal Consiglio, suddividendo tra i richiedenti i quantitativi in questione proporzionalmente ai quantitativi richiesti.

Il quantitativo totale dei prodotti per i quali i documenti sono rilasciati alle persone che hanno effettuato importazioni nel 1979 e 1980 è uguale al quantitativo fissato dal Consiglio diminuito dei quantitativi per i quali i documenti sono rilasciati alle persone che non hanno effettuato importazioni nel 1979 e 1980, applicando i criteri di cui alla lettera b), primo trattino.

2. Se, in seguito all'applicazione dei criteri di cui al paragrafo 1, si dovesse rilasciare a un richiedente un documento per un quantitativo superiore a quello richiesto, il documento è rilasciato al richiedente in questione per il quantitativo richiesto ed il quantitativo resosi disponibile viene suddiviso tra i richiedenti che hanno importato nel 1979 e 1980 e la cui domanda non avrebbe potuto essere interamente soddisfatta applicando i criteri enunciati al paragrafo 1, lettera b), primo trattino.

3. La prova relativa ai quantitativi importati nel 1979 e 1980 è fornita al momento dell'inoltro della domanda del documento presentando i documenti doganali di immissione in libera pratica.

Articolo 5

Il documento d'importazione reca le indicazioni seguenti:

a) nome ed indirizzo del richiedente;

b) designazione del prodotto, sottovoce della tariffa doganale comune cui il prodotto appartiene e numero di riferimento della nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero;

c) quantitativo di prodotto, espresso in chilogrammi di peso netto;

d) periodo di validità del documento.

Articolo 6

La cauzione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, può essere costituita in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto rispondente ai criteri stabiliti dalla Grecia.

Articolo 7

1. Salvo caso di forza maggiore:

a) la cauzione viene totalmente incamerata se l'obbligo di importare non è stato adempiuto durante il periodo di validità del documento;

b) la cauzione viene parzialmente incamerata se il quantitativo importato è inferiore di più del 5 % a quello indicato nel documento. L'importo della cauzione da incamerare è calcolato sulla base della differenza tra il quantitativo indicato nel documento, diminuito del 5 %, e il quantitativo effettivamente importato.

2. La cauzione viene immediatamente svincolata proporzionalmente al quantitativo per il quale una domanda non è stata soddisfatta.

Articolo 8

Non oltre il 28 febbraio di ciascun anno, la Grecia comunica alla Commissione i quantitativi per i quali i documenti d'importazione sono stati domandati e concessi. Tuttavia, per il 1981, detti quantitativi sono comunicati non oltre il 31 marzo 1981.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° gennaio 1981.

Per la Commissione

Il Presidente

Roy JENKINS

ALLEGATO

Resa in olio dei semi e frutta oleosi

Semi e frutta oleosi	Resa in olio (%)
— Colza	39
— Cotone	17
— Palmisto	46
— Soia	17,5
— Girasole	38

Se del caso, la Grecia fissa le rese in olio di altri semi e frutta oleosi. Tali rese devono essere rappresentative di quelle ottenute negli oleifici della Comunità.